



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)

e dal Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5434)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 ottobre 2012

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia)

1. Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giuri-

sdizione in qualunque stato e grado del processo.

2. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and
Their Property**
2004

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 2 December 2004.
Not yet in force. See General Assembly resolution 59/38, annex, *Official
Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 49
(A/59/49)*.



Copyright © United Nations
2005

United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property

The States Parties to the present Convention,

Considering that the jurisdictional immunities of States and their property are generally accepted as a principle of customary international law,

Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations,

Believing that an international convention on the jurisdictional immunities of States and their property would enhance the rule of law and legal certainty, particularly in dealings of States with natural or juridical persons, and would contribute to the codification and development of international law and the harmonization of practice in this area,

Taking into account developments in State practice with regard to the jurisdictional immunities of States and their property,

Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not regulated by the provisions of the present Convention,

Have agreed as follows:

PART I**INTRODUCTION****Article 1*****Scope of the present Convention***

The present Convention applies to the immunity of a State and its property from the jurisdiction of the courts of another State.

Article 2***Use of terms***

1. For the purposes of the present Convention:

- (a) "court" means any organ of a State, however named, entitled to exercise judicial functions;
- (b) "State" means:
 - (i) the State and its various organs of government;
 - (ii) constituent units of a federal State or political subdivisions of the State, which are entitled to perform acts in the exercise of sovereign authority, and are acting in that capacity;
 - (iii) agencies or instrumentalities of the State or other entities, to the extent that they are entitled to perform and are actually performing acts in the exercise of sovereign authority of the State;
 - (iv) representatives of the State acting in that capacity;
- (c) "commercial transaction" means:
 - (i) any commercial contract or transaction for the sale of goods or supply of services;
 - (ii) any contract for a loan or other transaction of a financial nature, including any obligation of guarantee or of indemnity in respect of any such loan or transaction;
 - (iii) any other contract or transaction of a commercial, industrial, trading or professional nature, but not including a contract of employment of persons.

2. In determining whether a contract or transaction is a "commercial transaction" under paragraph 1 (c), reference should be made primarily to the nature of the contract or transaction, but its

purpose should also be taken into account if the parties to the contract or transaction have so agreed, or if, in the practice of the State of the forum, that purpose is relevant to determining the non-commercial character of the contract or transaction.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in other international instruments or in the internal law of any State.

Article 3

Privileges and immunities not affected by the present Convention

1. The present Convention is without prejudice to the privileges and immunities enjoyed by a State under international law in relation to the exercise of the functions of:

- (a) its diplomatic missions, consular posts, special missions, missions to international organizations or delegations to organs of international organizations or to international conferences; and
- (b) persons connected with them.

2. The present Convention is without prejudice to privileges and immunities accorded under international law to heads of State *ratione personae*.

3. The present Convention is without prejudice to the immunities enjoyed by a State under international law with respect to aircraft or space objects owned or operated by a State.

Article 4

Non-retroactivity of the present Convention

Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which jurisdictional immunities of States and their property are subject under international law independently of the present Convention, the present Convention shall not apply to any question of jurisdictional immunities of States or their property arising in a proceeding instituted against a State before a court of another State prior to the entry into force of the present Convention for the States concerned.

PART II

GENERAL PRINCIPLES

Article 5

State immunity

A State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts of another State subject to the provisions of the present Convention.

Article 6

Modalities for giving effect to State immunity

1. A State shall give effect to State immunity under article 5 by refraining from exercising jurisdiction in a proceeding before its courts against another State and to that end shall ensure that its courts determine on their own initiative that the immunity of that other State under article 5 is respected.

2. A proceeding before a court of a State shall be considered to have been instituted against another State if that other State:

- (a) is named as a party to that proceeding; or
- (b) is not named as a party to the proceeding but the proceeding in effect seeks to affect the property, rights, interests or activities of that other State.

*Article 7**Express consent to exercise of jurisdiction*

1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding before a court of another State with regard to a matter or case if it has expressly consented to the exercise of jurisdiction by the court with regard to the matter or case:

- (a) by international agreement;
- (b) in a written contract; or
- (c) by a declaration before the court or by a written communication in a specific proceeding.

2. Agreement by a State for the application of the law of another State shall not be interpreted as consent to the exercise of jurisdiction by the courts of that other State.

*Article 8**Effect of participation in a proceeding before a court*

1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding before a court of another State if it has:

- (a) itself instituted the proceeding; or
- (b) intervened in the proceeding or taken any other step relating to the merits. However, if the State satisfies the court that it could not have acquired knowledge of facts on which a claim to immunity can be based until after it took such a step, it can claim immunity based on those facts, provided it does so at the earliest possible moment.

2. A State shall not be considered to have consented to the exercise of jurisdiction by a court of another State if it intervenes in a proceeding or takes any other step for the sole purpose of:

- (a) invoking immunity; or
- (b) asserting a right or interest in property at issue in the proceeding.

3. The appearance of a representative of a State before a court of another State as a witness shall not be interpreted as consent by the former State to the exercise of jurisdiction by the court.

4. Failure on the part of a State to enter an appearance in a proceeding before a court of another State shall not be interpreted as consent by the former State to the exercise of jurisdiction by the court.

*Article 9**Counterclaims*

1. A State instituting a proceeding before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of any counterclaim arising out of the same legal relationship or facts as the principal claim.

2. A State intervening to present a claim in a proceeding before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of any counterclaim arising out of the same legal relationship or facts as the claim presented by the State.

3. A State making a counterclaim in a proceeding instituted against it before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of the principal claim.

PART III

PROCEEDINGS IN WHICH STATE IMMUNITY CANNOT BE INVOKED

*Article 10**Commercial transactions*

1. If a State engages in a commercial transaction with a foreign natural or juridical person and, by virtue of the applicable rules of private international law, differences relating to the commercial transaction fall within the jurisdiction of a court of another State, the State cannot invoke immunity from that jurisdiction in a proceeding arising out of that commercial transaction.

2. Paragraph 1 does not apply:

- (a) in the case of a commercial transaction between States; or
- (b) if the parties to the commercial transaction have expressly agreed otherwise.

3. Where a State enterprise or other entity established by a State which has an independent legal personality and is capable of:

- (a) suing or being sued; and
- (b) acquiring, owning or possessing and disposing of property, including property which that State has authorized it to operate or manage,

is involved in a proceeding which relates to a commercial transaction in which that entity is engaged, the immunity from jurisdiction enjoyed by that State shall not be affected.

*Article 11**Contracts of employment*

1. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to a contract of employment between the State and an individual for work performed or to be performed, in whole or in part, in the territory of that other State.

2. Paragraph 1 does not apply if:

- (a) the employee has been recruited to perform particular functions in the exercise of governmental authority;
- (b) the employee is:
 - (i) a diplomatic agent, as defined in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961;
 - (ii) a consular officer, as defined in the Vienna Convention on Consular Relations of 1963;
 - (iii) a member of the diplomatic staff of a permanent mission to an international organization or of a special mission, or is recruited to represent a State at an international conference; or
 - (iv) any other person enjoying diplomatic immunity;
- (c) the subject-matter of the proceeding is the recruitment, renewal of employment or reinstatement of an individual;
- (d) the subject-matter of the proceeding is the dismissal or termination of employment of an individual and, as determined by the head of State, the head of Government or the Minister for Foreign Affairs of the employer State, such a proceeding would interfere with the security interests of that State;
- (e) the employee is a national of the employer State at the time when the proceeding is instituted, unless this person has the permanent residence in the State of the forum; or
- (f) the employer State and the employee have otherwise agreed in writing, subject to any considerations of public policy conferring on the courts of the State of the forum exclusive jurisdiction by reason of the subject-matter of the proceeding.

*Article 12**Personal injuries and damage to property*

Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to pecuniary compensation for death or injury to the person, or damage to or loss of tangible property, caused by an act or omission which is alleged to be attributable to the State, if the act or omission occurred in whole or in part in the territory of that other State and if the author of the act or omission was present in that territory at the time of the act or omission.

*Article 13**Ownership, possession and use of property*

Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the determination of:

- (a) any right or interest of the State in, or its possession or use of, or any obligation of the State arising out of its interest in, or its possession or use of, immovable property situated in the State of the forum;
- (b) any right or interest of the State in movable or immovable property arising by way of succession, gift or *bona vacantia*; or
- (c) any right or interest of the State in the administration of property, such as trust property, the estate of a bankrupt or the property of a company in the event of its winding up.

*Article 14**Intellectual and industrial property*

Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to:

- (a) the determination of any right of the State in a patent, industrial design, trade name or business name, trademark, copyright or any other form of intellectual or industrial property which enjoys a measure of legal protection, even if provisional, in the State of the forum; or
- (b) an alleged infringement by the State, in the territory of the State of the forum, of a right of the nature mentioned in subparagraph (a) which belongs to a third person and is protected in the State of the forum.

*Article 15**Participation in companies or other collective bodies*

1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to its participation in a company or other collective body, whether incorporated or unincorporated, being a proceeding concerning the relationship between the State and the body or the other participants therein, provided that the body:

- (a) has participants other than States or international organizations; and
- (b) is incorporated or constituted under the law of the State of the forum or has its seat or principal place of business in that State.

2. A State can, however, invoke immunity from jurisdiction in such a proceeding if the States concerned have so agreed or if the parties to the dispute have so provided by an agreement in writing or if the instrument establishing or regulating the body in question contains provisions to that effect.

*Article 16**Ships owned or operated by a State*

1. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State which owns or operates a ship cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the operation of that ship if, at the time the cause of action arose, the ship was used for other than government non-commercial purposes.

2. Paragraph 1 does not apply to warships, or naval auxiliaries, nor does it apply to other vessels owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service.

3. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the carriage of cargo on board a ship owned or operated by that State if, at the time the cause of action arose, the ship was used for other than government non-commercial purposes.

4. Paragraph 3 does not apply to any cargo carried on board the ships referred to in paragraph 2, nor does it apply to any cargo owned by a State and used or intended for use exclusively for government non-commercial purposes.

5. States may plead all measures of defence, prescription and limitation of liability which are available to private ships and cargoes and their owners.

6. If in a proceeding there arises a question relating to the government and non-commercial character of a ship owned or operated by a State or cargo owned by a State, a certificate signed by a diplomatic representative or other competent authority of that State and communicated to the court shall serve as evidence of the character of that ship or cargo.

*Article 17**Effect of an arbitration agreement*

If a State enters into an agreement in writing with a foreign natural or juridical person to submit to arbitration differences relating to a commercial transaction, that State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to:

- (a) the validity, interpretation or application of the arbitration agreement;
- (b) the arbitration procedure; or
- (c) the confirmation or the setting aside of the award,

unless the arbitration agreement otherwise provides.

PART IV

STATE IMMUNITY FROM MEASURES OF CONSTRAINT IN CONNECTION WITH PROCEEDINGS BEFORE A COURT

*Article 18**State immunity from pre-judgment measures of constraint*

No pre-judgment measures of constraint, such as attachment or arrest, against property of a State may be taken in connection with a proceeding before a court of another State unless and except to the extent that:

- (a) the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated:
 - (i) by international agreement;
 - (ii) by an arbitration agreement or in a written contract; or

(iii) by a declaration before the court or by a written communication after a dispute between the parties has arisen; or

(b) the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the object of that proceeding.

Article 19

State immunity from post-judgment measures of constraint

No post-judgment measures of constraint, such as attachment, arrest or execution, against property of a State may be taken in connection with a proceeding before a court of another State unless and except to the extent that:

(a) the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated:

(i) by international agreement;

(ii) by an arbitration agreement or in a written contract; or

(iii) by a declaration before the court or by a written communication after a dispute between the parties has arisen; or

(b) the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the object of that proceeding; or

(c) it has been established that the property is specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes and is in the territory of the State of the forum, provided that post-judgment measures of constraint may only be taken against property that has a connection with the entity against which the proceeding was directed.

Article 20

Effect of consent to jurisdiction to measures of constraint

Where consent to the measures of constraint is required under articles 18 and 19, consent to the exercise of jurisdiction under article 7 shall not imply consent to the taking of measures of constraint.

Article 21

Specific categories of property

1. The following categories, in particular, of property of a State shall not be considered as property specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes under article 19, subparagraph (c):

(a) property, including any bank account, which is used or intended for use in the performance of the functions of the diplomatic mission of the State or its consular posts, special missions, missions to international organizations or delegations to organs of international organizations or to international conferences;

(b) property of a military character or used or intended for use in the performance of military functions;

(c) property of the central bank or other monetary authority of the State;

(d) property forming part of the cultural heritage of the State or part of its archives and not placed or intended to be placed on sale;

(e) property forming part of an exhibition of objects of scientific, cultural or historical interest and not placed or intended to be placed on sale.

2. Paragraph 1 is without prejudice to article 18 and article 19, subparagraphs (a) and (b).

PART V
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 22
Service of process

1. Service of process by writ or other document instituting a proceeding against a State shall be effected:

- (a) in accordance with any applicable international convention binding on the State of the forum and the State concerned; or
- (b) in accordance with any special arrangement for service between the claimant and the State concerned, if not precluded by the law of the State of the forum; or
- (c) in the absence of such a convention or special arrangement:
 - (i) by transmission through diplomatic channels to the Ministry of Foreign Affairs of the State concerned; or
 - (ii) by any other means accepted by the State concerned, if not precluded by the law of the State of the forum.

2. Service of process referred to in paragraph 1 (c) (i) is deemed to have been effected by receipt of the documents by the Ministry of Foreign Affairs.

3. These documents shall be accompanied, if necessary, by a translation into the official language, or one of the official languages, of the State concerned.

4. Any State that enters an appearance on the merits in a proceeding instituted against it may not thereafter assert that service of process did not comply with the provisions of paragraphs 1 and 3.

Article 23
Default judgment

1. A default judgment shall not be rendered against a State unless the court has found that:

- (a) the requirements laid down in article 22, paragraphs 1 and 3, have been complied with;
- (b) a period of not less than four months has expired from the date on which the service of the writ or other document instituting a proceeding has been effected or deemed to have been effected in accordance with article 22, paragraphs 1 and 2; and
- (c) the present Convention does not preclude it from exercising jurisdiction.

2. A copy of any default judgment rendered against a State, accompanied if necessary by a translation into the official language or one of the official languages of the State concerned, shall be transmitted to it through one of the means specified in article 22, paragraph 1, and in accordance with the provisions of that paragraph.

3. The time-limit for applying to have a default judgment set aside shall not be less than four months and shall begin to run from the date on which the copy of the judgment is received or is deemed to have been received by the State concerned.

Article 24
Privileges and immunities during court proceedings

1. Any failure or refusal by a State to comply with an order of a court of another State enjoining it to perform or refrain from performing a specific act or to produce any document or disclose any other information for the purposes of a proceeding shall entail no consequences other than those which may

result from such conduct in relation to the merits of the case. In particular, no fine or penalty shall be imposed on the State by reason of such failure or refusal.

2. A State shall not be required to provide any security, bond or deposit, however described, to guarantee the payment of judicial costs or expenses in any proceeding to which it is a respondent party before a court of another State.

PART VI
FINAL CLAUSES

Article 25
Annex

The annex to the present Convention forms an integral part of the Convention.

Article 26
Other international agreements

Nothing in the present Convention shall affect the rights and obligations of States Parties under existing international agreements which relate to matters dealt with in the present Convention as between the parties to those agreements.

Article 27
Settlement of disputes

1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of the present Convention through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which cannot be settled through negotiation within six months shall, at the request of any of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of, or accession to, the present Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 with respect to any State Party which has made such a declaration.

4. Any State Party that has made a declaration in accordance with paragraph 3 may at any time withdraw that declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 28
Signature

The present Convention shall be open for signature by all States until 17 January 2007, at United Nations Headquarters, New York.

Article 29
Ratification, acceptance, approval or accession

1. The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval.

2. The present Convention shall remain open for accession by any State.

3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

*Article 30**Entry into force*

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the present Convention after the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

*Article 31**Denunciation*

1. Any State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.

2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations. The present Convention shall, however, continue to apply to any question of jurisdictional immunities of States or their property arising in a proceeding instituted against a State before a court of another State prior to the date on which the denunciation takes effect for any of the States concerned.

3. The denunciation shall not in any way affect the duty of any State Party to fulfil any obligation embodied in the present Convention to which it would be subject under international law independently of the present Convention.

*Article 32**Depositary and notifications*

1. The Secretary-General of the United Nations is designated the depositary of the present Convention.

2. As depositary of the present Convention, the Secretary-General of the United Nations shall inform all States of the following:

- (a) signatures of the present Convention and the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession or notifications of denunciation, in accordance with articles 29 and 31;
- (b) the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with article 30;
- (c) any acts, notifications or communications relating to the present Convention.

*Article 33**Authentic texts*

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Convention are equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention opened for signature at United Nations Headquarters in New York on 17 January 2005.

Annex to the Convention*Understandings with respect to certain provisions of the Convention*

The present annex is for the purpose of setting out understandings relating to the provisions concerned.

With respect to article 10

The term "immunity" in article 10 is to be understood in the context of the present Convention as a whole.

Article 10, paragraph 3, does not prejudice the question of "piercing the corporate veil", questions relating to a situation where a State entity has deliberately misrepresented its financial position or subsequently reduced its assets to avoid satisfying a claim, or other related issues.

With respect to article 11

The reference in article 11, paragraph 2 (d), to the "security interests" of the employer State is intended primarily to address matters of national security and the security of diplomatic missions and consular posts.

Under article 41 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and article 55 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, all persons referred to in those articles have the duty to respect the laws and regulations, including labour laws, of the host country. At the same time, under article 38 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and article 71 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, the receiving State has a duty to exercise its jurisdiction in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission or the consular post.

With respect to articles 13 and 14

The expression "determination" is used to refer not only to the ascertainment or verification of the existence of the rights protected, but also to the evaluation or assessment of the substance, including content, scope and extent, of such rights.

With respect to article 17

The expression "commercial transaction" includes investment matters.

With respect to article 19

The expression "entity" in subparagraph (c) means the State as an independent legal personality, a constituent unit of a federal State, a subdivision of a State, an agency or instrumentality of a State or other entity, which enjoys independent legal personality.

The words "property that has a connection with the entity" in subparagraph (c) are to be understood as broader than ownership or possession.

Article 19 does not prejudice the question of "piercing the corporate veil", questions relating to a situation where a State entity has deliberately misrepresented its financial position or subsequently reduced its assets to avoid satisfying a claim, or other related issues.

Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni

(TRADUZIONE NON UFFICIALE)

New York il 2 dicembre 2004

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

considerando che le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni derivano da un principio generalmente accettato del diritto internazionale consuetudinario, tenendo presenti i principi del diritto internazionale sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite,

convinti che una convenzione internazionale sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni rafforzerebbe i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto, in particolare nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche, e contribuirebbe alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale e all'armonizzazione delle pratiche in questo settore,

tenendo conto dell'evoluzione della pratica degli Stati per quanto concerne le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni,

affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continuano ad applicarsi alle questioni non disciplinate nella presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Parte prima

Introduzione

Art. 1 Campo d'applicazione della presente Convenzione

La presente Convenzione si applica all'immunità giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione:

a) il termine «tribunale» si riferisce a ogni organo di uno Stato, qualunque sia la sua denominazione, abilitato a esercitare funzioni giudiziarie;

b) il termine «Stato» designa:

i) lo Stato e i suoi diversi organi di governo,

ii) le componenti di uno Stato federale o le suddivisioni politiche dello Stato abilitate a compiere atti nell'esercizio dell'autorità sovrana e che agiscono a tale titolo,

iii) agenzie o organismi dello Stato o altri enti abilitati a compiere e che effettivamente compiono atti nell'esercizio dell'autorità sovrana dello Stato,

iv) i rappresentanti dello Stato che agiscono a tale titolo;

c) l'espressione «transazione commerciale» designa:

i) ogni contratto o transazione di natura commerciale per la vendita di

beni o la prestazione di servizi,
ii) ogni contratto di prestito o altra transazione di natura finanziaria, compreso ogni obbligo di garanzia o d'indennizzo connesso con un simile prestito o una simile transazione,
iii) ogni altro contratto o altra transazione di natura commerciale, industriale o concernente la fornitura di beni o servizi, esclusi i contratti di lavoro.

2. Per determinare se un contratto o una transazione sia una «transazione commerciale» ai sensi del paragrafo 1 lettera c), occorre tener conto in primo luogo della natura del contratto o della transazione, ma bisogna prendere in considerazione anche il suo obiettivo se le parti al contratto o alla transazione l'hanno convenuto o se, nella prassi dello Stato del foro, tale obiettivo è pertinente per determinare la natura non commerciale del contratto o della transazione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 concernenti le definizioni dei termini impiegati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di tali termini né il senso che può essere dato loro in altri strumenti internazionali o nel diritto interno di uno Stato.

Art. 3 Privilegi e immunità non pregiudicati dalla presente Convenzione

1. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità di cui beneficia uno Stato in virtù del diritto internazionale per quanto concerne l'esercizio delle funzioni:

a) delle sue missioni diplomatiche, dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali; e

b) delle persone che vi sono assegnate.

2. La presente Convenzione non pregiudica nemmeno i privilegi e le immunità che il diritto internazionale riconosce *ratione personae* ai capi di Stato.

3. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità che il diritto internazionale riconosce a uno Stato per quanto concerne aeromobili o oggetti spaziali che gli appartengono o che esso gestisce.

Art. 4 Non retroattività della presente Convenzione

Senza pregiudizio dell'applicazione delle regole della presente Convenzione alle quali le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sono assoggettate in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione, quest'ultima non si applica ad alcuna questione relativa alle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione tra gli Stati interessati.

Parte seconda
Principi generali**Art. 5** Immunità degli Stati

Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunità giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, secondo le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 6 Modalità d'attuazione dell'immunità degli Stati

1. Uno Stato attua l'immunità degli Stati prevista nell'articolo 5 astenendosi dall'esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinché i suoi tribunali decidano d'ufficio che l'immunità dell'altro Stato prevista nell'articolo 5 sia rispettata.

2. Un procedimento davanti a un tribunale di uno Stato è considerato promosso contro un altro Stato quando quest'ultimo:

- a) è citato come parte nel procedimento; o
- b) non è citato come parte nel procedimento, ma il procedimento è di fatto mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attività.

Art. 7 Consenso esplicito all'esercizio della giurisdizione

1. Uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato nei confronti di una materia o di una causa se esso ha dato il suo esplicito consenso all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale nei confronti di tale materia o causa:

- a) mediante accordo internazionale;
- b) in un contratto scritto; o
- c) mediante una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta in un procedimento determinato.

2. L'accordo dato da uno Stato per l'applicazione della legge di un altro Stato non è considerato consenso all'esercizio della giurisdizione dei tribunali dell'altro Stato.

Art. 8 Effetti della partecipazione a un procedimento davanti a un tribunale

1. Uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato se:

- a) ha attivato esso medesimo il procedimento; o
 - b) è intervenuto nel procedimento o ha assunto in esso una qualsiasi posizione sul merito.
- Tuttavia, se dimostra al tribunale di aver potuto avere conoscenza di fatti su cui una domanda d'immunità può essere fondata soltanto dopo aver partecipato al procedimento, lo Stato può invocare l'immunità sulla base di

tali fatti, a condizione che lo faccia senza indugio.

2. Non è considerato consenso all'esercizio della giurisdizione di un tribunale di un altro Stato il fatto che uno Stato intervenga in un procedimento o vi partecipi con il solo scopo di:

- a) invocare l'immunità; o
- b) far valere un diritto o un interesse nei confronti di un bene in causa nel procedimento.

3. La comparizione di un rappresentante di uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato in qualità di teste non è considerata consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.

4. La non comparizione di uno Stato in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può essere interpretata come consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.

Art. 9 Domande riconvenzionali

1. Uno Stato che promuove un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda principale.

2. Uno Stato che interviene per presentare una domanda in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda da esso presentata.

3. Uno Stato che presenta una domanda riconvenzionale in un procedimento promosso contro di esso davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne la domanda principale.

Parte terza

Procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l'immunità

Art. 10 Transazioni commerciali

1. Se uno Stato effettua una transazione commerciale con una persona fisica o giuridica straniera e se, in virtù di norme applicabili del diritto internazionale privato, le contestazioni relative a tale transazione commerciale attengono alla giurisdizione di un tribunale di un altro Stato, lo Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale in un procedimento conseguente a detta transazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) nel caso di una transazione commerciale tra Stati; o
- b) se le parti alla transazione commerciale hanno esplicitamente convenuto diversamente.

3. Se un'impresa statale o un altro ente istituito dallo Stato, dotato di personalità giuridica e avente la capacità di:

- a) stare in giudizio; e
- b) acquisire, possedere o detenere e cedere beni, compresi i beni che lo Stato l'ha autorizzato a esercitare o gestire, è implicato in un procedimento concernente una transazione commerciale in cui esso è impegnato, l'immunità giurisdizionale di cui beneficia lo Stato non è pregiudicata.

Art. 11 Contratti di lavoro

1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato.

2. Il paragrafo 1 non si applica se:

- a) l'impiegato è stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche;
- b) l'impiegato è:
 - i) un agente diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;
 - ii) un funzionario consolare ai sensi della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
 - iii) un membro del personale diplomatico di una missione permanente presso un'organizzazione internazionale, o di una missione speciale, oppure è assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale; o
 - iv) una persona diversa che beneficia dell'immunità diplomatica;
- c) l'azione ha per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato;
- d) l'azione ha per oggetto il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e se, secondo le indicazioni del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza;
- e) l'impiegato è cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l'azione è avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro; o
- f) l'impiegato e lo Stato datore di lavoro hanno convenuto diversamente per scritto, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico che conferiscono ai tribunali dello Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell'oggetto dell'azione.

Art. 12 Lesione dell'integrità fisica di una persona o danni ai beni

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un'azione di riparazione pecuniaria

in caso di decesso o di lesione dell'integrità fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene tangibile, dovuti a un atto o a un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l'atto o l'omissione.

Art. 13 Proprietà, possesso e utilizzo di beni

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la determinazione:

- a) di un diritto o interesse dello Stato su un bene immobiliare situato sul territorio dello Stato del foro, del possesso del bene immobiliare da parte dello Stato o dell'utilizzo che ne fa, o di un obbligo dello Stato in ragione del suo interesse giuridico nei confronti di tale bene immobiliare, del suo possesso o del suo utilizzo;
- b) di un diritto o interesse dello Stato su un bene mobiliare o immobiliare sorto da una successione o donazione oppure vacante; o
- c) di un diritto o interesse dello Stato nell'amministrazione di beni quali beni di un trust, beni di un fallimento o beni di una società in caso di scioglimento.

Art. 14 Proprietà intellettuale e industriale

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:

- a) la determinazione di un diritto dello Stato su un brevetto, un disegno o modello industriale, un nome commerciale o una ragione sociale, un marchio di fabbrica o commerciale o un diritto d'autore o ogni altra forma di proprietà intellettuale o industriale, che beneficia di una misura di protezione giuridica, anche se provvisoria, nello Stato del foro; o
- b) una presunta inosservanza da parte dello Stato, sul territorio dello Stato del foro, di un diritto secondo la lettera a) appartenente a un terzo e protetto dallo Stato del foro.

Art. 15 Partecipazione a società o altri gruppi

1. Uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la sua partecipazione a una società o a un gruppo con o senza personalità giuridica e i rapporti tra lo Stato e la società o il gruppo o le altre parti, se la società o il gruppo:

- a) comprende parti diverse da Stati o da organizzazioni internazionali; e
- b) è registrato o costituito conformemente alla legislazione dello Stato del foro o ha la sede sociale o il principale luogo d'attività in tale Stato.

2. Uno Stato può tuttavia invocare l'immunità giurisdizionale in un simile procedimento se gli Stati interessati l'hanno convenuto o se le parti alla controversia l'hanno stabilito mediante accordo scritto o se lo strumento che istituisce o regge la

società o il gruppo in questione contiene disposizioni a questo riguardo.

Art. 16 Navi di cui uno Stato è proprietario o esercente

1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato proprietario o esercente di una nave non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente l'esercizio di tale nave se, nel momento in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.

2. Il paragrafo 1 non si applica né alle navi da guerra e alle navi ausiliarie né alle altre navi di cui uno Stato è proprietario o esercente e che attualmente sono utilizzate esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.

3. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente il trasporto di carico a bordo di una nave di cui uno Stato è proprietario o esercente se, nel momento in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.

4. Il paragrafo 3 non si applica né a un carico trasportato a bordo delle navi di cui al paragrafo 2 né a un carico di cui uno Stato è proprietario e che è utilizzato o destinato a essere utilizzato esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.

5. Gli Stati possono invocare tutti i mezzi di difesa, prescrizione e limitazione di responsabilità di cui possono valersi le navi e i carichi privati e i loro proprietari.

6. Se in un procedimento si pone la questione del carattere governativo e non commerciale di una nave di cui uno Stato è proprietario o esercente o di un carico di cui uno Stato è proprietario, la presentazione davanti al tribunale di un'attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da un'altra autorità competente di tale Stato avrà valore di prova del carattere della nave o del carico in questione.

Art. 17 Effetti di un patto d'arbitrato

Uno Stato che conclude per scritto un patto con una persona fisica o giuridica straniera allo scopo di sottoporre ad arbitrato contestazioni relative a una transazione commerciale non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:

- a) la validità, l'interpretazione o l'applicazione del patto d'arbitrato;
- b) la procedura d'arbitrato; o
- c) la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale, sempre che il patto d'arbitrato non disponga diversamente.

Parte quarta

Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive in relazione a un procedimento davanti a un tribunale

Art. 18 Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive anteriori alla sentenza

Anteriormente alla sentenza non si può procedere ad alcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o il sequestro, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

- a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
- i) un accordo internazionale;
 - ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
 - iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere di una controversia tra le parti; o
- b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione.

Art. 19 Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive posteriori alla sentenza

Nessuna misura coercitiva posteriore alla sentenza, quale il pignoramento, il sequestro o il sequestro esecutivo, può essere presa contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento promosso davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

- a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
- i) un accordo internazionale;
 - ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
 - iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere della controversia tra le parti; o
- b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione; o
- c) lo Stato abbia stabilito che i beni sono specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali e sono situati sul territorio dello Stato del foro, a condizione che le misure coercitive posteriori alla sentenza riguardino soltanto beni che hanno un legame con l'ente contro il quale è stato promosso il procedimento.

Art. 20 Effetti del consenso all'esercizio della giurisdizione sull'adozione di misure coercitive

Nei casi in cui il consenso all'adozione di misure coercitive è richiesto in virtù degli articoli 18 e 19, il consenso all'esercizio della giurisdizione ai sensi dell'articolo 7 non implica che vi sia consenso all'adozione di misure coercitive.

Art. 21 Categorie specifiche di beni

1. I beni statali delle seguenti categorie non sono considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell'articolo

19 lettera c):

- a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali;
- b) i beni a carattere militare o i beni utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio di funzioni militari;
- c) i beni della banca centrale o di un'altra autorità monetaria dello Stato;
- d) i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi che non sono messi o destinati a esser messi in vendita;
- e) i beni facenti parte di un'esposizione di oggetti d'interesse scientifico, culturale o storico che non sono messi o destinati a esser messi in vendita.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli articoli 18 e 19 lettere a) e b).

Parte quinta

Disposizioni varie

Art. 22 Notifica o comunicazione degli atti di citazione

1. La notifica o la comunicazione di una citazione o di un altro documento che istituisce un procedimento contro uno Stato è effettuata:

- a) conformemente a una convenzione internazionale applicabile che vincoli lo Stato del foro e lo Stato interessato; o
- b) conformemente a un accordo particolare in materia di notifica o comunicazione concluso tra l'attore e lo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone; o
- c) in assenza di una simile convenzione o di un simile accordo particolare:
 - i) mediante trasmissione per via diplomatica al Ministero degli affari esteri dello Stato interessato; o
 - ii) mediante qualsiasi altro mezzo accettato dallo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone.

2. La notifica o la comunicazione secondo il paragrafo 1 lettera c) numero i) è considerata effettuata con la ricezione dei documenti da parte del Ministero degli affari esteri.

3. Questi documenti sono accompagnati, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato.

4. Uno Stato che interviene nel merito di un procedimento promosso contro di lui non può in seguito opporre l'eccezione che la notifica o la comunicazione della citazione non sia stata conforme alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.

Art. 23 Sentenza in contumacia

1. Una sentenza in contumacia non può essere pronunciata contro uno Stato, eccetto

che il tribunale assicuri che:

- a) le condizioni previste nell'articolo 22 paragrafi 1 e 3 sono state rispettate;
- b) è passato un periodo di almeno quattro mesi dalla data in cui la notifica o la comunicazione della citazione o di un altro documento che ha istituito il procedimento è stata effettuata o è ritenuta essere stata effettuata conformemente all'articolo 22 paragrafi 1 e 2; e
- c) la presente Convenzione non gli vieta di esercitare la sua giurisdizione.

2. Una copia di ogni sentenza in contumacia pronunciata contro uno Stato, accompagnata, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato, è trasmessa a quest'ultimo con uno dei mezzi specificati nell'articolo 22 paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni di tale paragrafo.

3. Il termine per presentare ricorso contro una sentenza in contumacia non deve essere inferiore a quattro mesi e decorre dalla data in cui la copia della sentenza è stata ricevuta o è ritenuta essere stata ricevuta dallo Stato interessato.

Art. 24 Privilegi e immunità nel corso di un procedimento davanti a un tribunale

1. Ogni omissione o rifiuto da parte di uno Stato di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato che gli ingiunga di compiere o di astenersi dal compiere un determinato atto o di presentare un documento o di fornire un'informazione ai fini di un procedimento non ha altre conseguenze che quelle che possono risultare, quanto al merito della causa, da tale comportamento. In particolare, allo Stato non sarà inflitta alcuna multa o altra pena a causa di una simile omissione o di un simile rifiuto.

2. Uno Stato non è tenuto a fornire una fideiussione né a costituire un deposito, qualunque ne sia la denominazione, a garanzia del pagamento di spese e costi di un procedimento del quale esso è parte convenuta davanti a un tribunale di un altro Stato.

Parte sesta **Disposizioni finali**

Art. 25 Allegato

L'allegato della presente Convenzione costituisce parte integrante della stessa.

Art. 26 Altri accordi internazionali

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati Parte in virtù di accordi internazionali vigenti dei quali sono parti e che trattano questioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 27 Soluzione delle controversie

1. Gli Stati Parte si impegnano a risolvere le controversie circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione mediante negoziato.
2. Se non può essere risolta mediante negoziato entro un termine di sei mesi, una controversia tra due o più Stati Parte circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione è sottoposta, su domanda di uno di tali Stati Parte, ad arbitrato. Se entro un termine di sei mesi dalla data della domanda d'arbitrato gli Stati Parte non riescono a intendersi sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuno di essi può portare la controversia davanti alla Corte internazionale di Giustizia, presentandole una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione o dell'adesione della presente Convenzione ogni Stato può dichiarare di non considerarsi vincolato al paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte che abbia fatto tale dichiarazione.
4. Uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3 può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 28 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 17 gennaio 2007 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. 29 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
2. La presente Convenzione resta aperta all'adesione di qualsiasi Stato.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 30 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.

Art. 31 Denuncia

1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La presente Convenzione continuerà tuttavia ad applicarsi a qualsiasi questione relativa alle immunità giurisdizionali degli Stati o dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima della data in cui la denuncia ha effetto nei confronti di uno qualsiasi degli Stati interessati.
3. La denuncia non influisce in alcun modo sul dovere di ciascuno Stato Parte di adempiere qualsiasi obbligo enunciato nella presente Convenzione al quale esso, indipendentemente da quest'ultima, è soggetto in virtù del diritto internazionale.

Art. 32 Depositario e notificazioni

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario della presente Convenzione.
2. Nella sua qualità di depositario della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati:
 - a) ogni firma della presente Convenzione e ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o di una notifica di denuncia, conformemente agli articoli 29 e 31;
 - b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 30;
 - c) tutti gli altri atti e tutte le altre notificazioni o comunicazioni in relazione alla presente Convenzione.

Art. 33 Testi autentici

I testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 17 gennaio 2005.

*Allegato della Convenzione***Interpretazione concordata di alcune disposizioni della Convenzione**

Il presente allegato ha lo scopo di chiarire la portata delle disposizioni in questione.

Art. 10

Il termine «immunità» menzionato nell'articolo 10 deve essere inteso nel contesto globale della presente Convenzione.

L'articolo 10 paragrafo 3 non pregiudica né la questione dell'imputazione organica («piercing the corporate veil»), né le questioni

legate a una situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa, né altre questioni connesse.

Art. 11

Il riferimento agli «interessi in materia di sicurezza» dello Stato datore di lavoro, nell'articolo 11 paragrafo 2 lettera d), mira essenzialmente a trattare le questioni relative alla sicurezza nazionale e alla sicurezza delle missioni diplomatiche e dei posti consolari.

Secondo l'articolo 41 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e l'articolo 55 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, tutte le persone oggetto di tali articoli sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante, compresa la legislazione sul lavoro.

Parallelamente, secondo l'articolo 38 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e l'articolo 71 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, lo Stato ospitante deve esercitare la sua giurisdizione in modo tale da non ostacolare eccessivamente l'adempimento delle funzioni della missione o del posto consolare.

Art. 13 e 14

Il termine «determinazione» non va inteso soltanto come accertamento o verifica dell'esistenza dei diritti protetti, ma anche come valutazione o apprezzamento di tali diritti sotto il profilo materiale, compresi il loro contenuto, la loro portata e la loro estensione.

Art. 17

L'espressione «transazione commerciale» ingloba le questioni legate agli investimenti.

Art. 19

Il termine «ente» utilizzato nella lettera c) si riferisce allo Stato in quanto personalità Giuridica indipendente, come unità costitutiva di uno Stato federale, come suddivisione di uno

Stato, come organismo o istituzione statale o come qualsiasi altro ente dotato di personalità giuridica.

L'espressione «beni che hanno un legame con l'ente» utilizzata nella lettera c) va intesa in un senso più ampio rispetto alla proprietà o al possesso.

L'articolo 19 non pregiudica né la questione dell'imputazione organica («piercing the corporate veil»), né le questioni legate a una situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa, né altre questioni connesse.

